

LEGGE 20 novembre 1970, n. 962

Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti.

Testo in vigore dal: 29-12-1970

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi, nonche' tutti gli atti inerenti, sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 2.

L'effettiva utilita' dei ritrovati di cui al precedente articolo 1 viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici ministeriali, sentito il parere della Unione italiana ciechi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO - PRETI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: REALE